



REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE GIUSTIZIA NUOVA

Ai sensi del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto di attuazione 18 ottobre 2010 n. 180 ciascun organismo di mediazione elabora un regolamento di procedura che regola lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, individuandone tempi, modalità e condizioni di efficacia. Gli elementi distintivi di ciascun organismo e del relativo regolamento riguardano le modalità di adesione al procedimento, le condizioni di esperibilità dello stesso e la tabella delle indennità, ossia, i costi da sostenere per le diverse procedure

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione esperite con l'organismo Giustizia Nuova in tutte le sedi comunicate al Ministero della Giustizia consultabili sul sito www.Giustizianuova.it, con riferimento alle controversie nazionali.
2. Le controversie internazionali potranno essere soggette ad altro regolamento
3. Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.
4. Il responsabile dell'organismo si impegna a comunicare al Ministero della giustizia ogni variazione al presente regolamento.
5. Giustizia Nuova svolge attività di mediazione ai fini conciliativi, sia obbligatoria che facoltativa, ai sensi del d. lgs n. 28/2010 e del d.l. 180/2010 nelle materie espressamente indicate e cioè nelle materie che riguardano le controversie civili e commerciali, con esclusione di quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili delle parti, per quanto compatibile, in tutte le altre materie previste dalla legge.
6. L'organismo svolgerà attività di mediazione, anche, in quelle altre materie, che eventualmente saranno integrate con norme successive, con le regole che saranno ivi previste.
7. In caso di sospensione o cancellazione dal registro i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, il nuovo organismo sarà designato dal Presidente del Tribunale del luogo dove la procedura è in corso.



Articolo 2

Organi costitutivi dell'Organismo

1. L'organismo ha sede legale in Pontecagnano (SA) ed opera in forma stabile anche nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia ed indicate sul sito internet www.giustizianuova.it.
2. L'organismo è composto dal rappresentante legale, responsabile del procedimento, dai mediatori abilitati nominati, dalla segreteria e dal personale dipendente o autonomo, del quale si avvarrà.
3. Giustizia Nuova ha costituito un comitato scientifico composto dal responsabile dell'organismo e da altri tre componenti scelti tra i mediatori che hanno presentato al Ministero della Giustizia richiesta di accreditamento con l'organismo e i dipendenti o consulenti dell'organismo stesso. Per gli anni successivi i componenti del suddetto comitato verranno nominati entro il 31 marzo di ogni anno dal responsabile dell'organismo e rimarranno in carica fino a revoca o nuova nomina. Il comitato si riunisce periodicamente per relazionare l'attività e per deliberare le disposizioni organizzative interne.
4. L'organismo è dotato di una propria cassa, di cui è responsabile il legale rappresentante, che si occuperà anche eventualmente di attingere risorse al "fondo unico di giustizia", istituito dal Ministero della Giustizia.
5. La segreteria e tutti gli incaricati, a qualsiasi titolo seguono le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni organizzative interne all'ufficio, deliberate dall'organismo.

Articolo 3

Organizzazione della struttura di mediazione

1. La struttura dell'organismo di mediazione ha sede legale ed amministrativa in Pontecagnano (SA), alla via Piemonte 5 e presso tutte le altre sedi comunicate al Ministero della Giustizia, consultabili sul sito www.giustizianuova.it.
2. Giustizia Nuova può avvalersi anche di strutture, personale e mediatori di altri organismi, con i quali può raggiungere a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, e può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia.




3. Il Responsabile dell'Organismo di Giustizia Nuova s.r.l. è il legale rappresentante sig. Levita Nicola Maria
4. L'organismo si avvale di personale dipendente addetto alla segreteria e di altro personale autonomo o dipendente per tutte le altre attività necessarie.

Articolo 4

Obbligo di riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutte le figure che vi partecipano hanno obbligo di riservatezza rispetto ai fatti, alle dichiarazioni rese, alle informazioni ed ai documenti acquisiti durante il medesimo procedimento. Tutti sono tenuti al rispetto della legge e del regolamento.
2. Il responsabile dell'organismo, il mediatore e tutti quelli che prestano la propria opera per l'organismo sono tenuti al segreto professionale e non possono essere obbligati a comunicare a terzi o a rendere testimonianza o a fornire documenti, in nessuna sede, su tutto ciò che concerne il procedimento di mediazione e quanto da loro appreso nel corso del medesimo. Fatti salvi i casi nei quali vi sia il consenso espresso di tutte le parti o vi sia una espressa disposizione di legge contraria o un ordine di autorità.
3. Né il mediatore, né il personale dell'ufficio potranno essere considerati responsabili per qualsiasi atto o omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di mediazione.
4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate (art. 7, comma 7, d.m. 180/2010).
5. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
6. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura, suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione, i quali devono essere improntati alla massima sincerità e lealtà senza timore di pregiudizio alcuno in caso di mancato accordo.
7. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione, anche solo telematica e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti,



precedente o formato durante il procedimento.

8. I dati raccolti dall'organismo di mediazione sono **trattati** nel rispetto del d.lgs. 196/2003 (art. 7, comma 8, d.m. 180/2010).

Articolo 5

Accesso alla mediazione

Alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili si può accedere volontariamente, o a seguito di invito del giudice o per clausola contrattuale, oltre a tutte le controversie relative a materie per cui e' obbligatorio il tentativo di mediazione e previste da legge.

Articolo 6

Procedura telematica

L'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto, salvo quanto indicato all'articolo 3 del presente regolamento. E' sempre ammessa la mediazione on-line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

La procedura telematica avviene su piattaforma rispettante i criteri di sicurezza e privacy previsti dalla vigente normativa.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

Articolo 7

Avvio e modalità di presentazione della domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione può essere presentata dalla parte istante personalmente o con l'ausilio di un difensore o di un delegato o di un consulente presso la segreteria dell'organismo di mediazione, o in una qualsiasi altra sede ufficiale dell'organismo, in duplice copia.
2. La domanda deve contenere:



- a) Il nome dell'organismo di mediazione al quale la domanda è rivolta ;
 - b) le generalità ed i dati identificativi delle parti, i loro recapiti , le generalità di eventuali rappresentanti o delegati e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) i dati di tutti anche telefonici ed elettronici ed il codice fiscale di tutti ;
 - d) l'oggetto della lite ;
 - e) una descrizione del motivo del contendere, una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa;
 - f) l'indicazione del valore della controversia, individuata secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile . Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti;
 - g) i documenti che ritiene utili allegare.
3. Le parti devono dichiarare di conoscere il regolamento dell'organismo e devono autorizzare il trattamento dei dati personali, con riferimento al procedimento di mediazione.
 4. E' previsto per la presentazione delle istanze anche l'utilizzo di modalità telematiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, d.lgs. 28/2010.
 5. L'istanza può essere singola o congiunta e va preferibilmente presentata sui modelli approvati dal responsabile dell'Organismo e con le modalità previste dal regolamento scaricabili dal sito.
 6. È stata predisposta ed è disponibile al pubblico, presso la segreteria dell'organismo, in tutte le sedi e sul sito informatico, apposita modulistica sia in forma on-line, che cartacea.
 7. Eventuali istanze presentate su modulistica diversa verranno accettate, ma l'organismo si riserva di richiedere eventuale integrazione della domanda ed in tal caso la decorrenza di inizio del procedimento sarà considerata valida dal deposito della richiesta integrazione.
 8. E' consentita sia la presentazione tradizionale che la trasmissione telematica dell'istanza di mediazione.

Articolo 8

Valore della controversia e versamento indennità di mediazione

1. La parte istante all'atto del deposito della domanda di mediazione indica il valore della controversia, individuata secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile . Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
2. All'istanza va allegata la prova del versamento della spese di avvio, conformemente alle tabelle indicate nel presente regolamento



3. Il pagamento delle spese di avvio potrà essere effettuato in contanti, presso una delle sedi dell'organismo, o con bollettino postale, o con bonifico bancario o con carta di credito convenzionata con l'organismo.
4. I relativi bollettini di pagamento potranno essere scaricati dal sito.
5. Non saranno accettate domande prive della ricevuta di pagamento delle spese di avvio.
6. In caso di istanza singola l'altra parte chiamata in mediazione all'atto dell'adesione al procedimento è tenuta a versare la quota di sua spettanza con le medesime modalità.
7. A seguito delle modifiche apportate circa il primo incontro programmatico, lo stesso sarà caratterizzato dall'invito del mediatore alle parti di dichiarare la propria volontà di entrare o meno nel merito. Nel caso una o tutte le parti dichiarino di non voler proseguire, il tentativo di mediazione. Alle parti saranno addebitate le sole spese di avvio, oltre le spese documentabili.

Articolo 9

Registro delle istanze

1. Le istanze sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito.
2. L'istanza è esente da imposta di bollo, tassa e diritti di qualunque natura.
3. Il registro, anche informatico, degli affari di mediazione, contiene le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il nominativo del mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.



4. Ulteriori annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.
5. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile l'organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.
6. Le informazioni relative al suddetto registro potranno essere rese note solo alle parti interessate che hanno aderito al procedimento.

Articolo 10


Luogo e modalità della mediazione

1. Il procedimento si svolge in una delle sedi dell'Organismo, comunicate al Ministero della Giustizia, consultabili sul sito www.Giustizianuova.it, oppure nelle sedi messe a disposizione da altri Organismi di mediazione accreditato presso il registro ministeriale e previo accordo di convenzione/reciprocità scritto, in alternativa l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo più idoneo e consono, con il consenso di tutte le parti e del mediatore nominato.
2. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
3. L'organismo o suo incaricato comunica alle parti nel domicilio eletto ed ai loro difensori o consulenti l'avvenuta ricezione dell'istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

Articolo 11

Durata del procedimento di mediazione

1. La procedura di mediazione ha una durata massima di 3 mesi.
2. Il termine decorre dalla data del deposito dell'istanza di mediazione presso una delle sedi comunicate, o da quella dell'invio on-line con posta certificata, o da quella della presentazione di eventuale integrazione richiesta.
3. La data di conclusione coincide con il verbale positivo o negativo che termina la procedura.
4. Non sono concesse proroghe dilatorie, ad istanza delle parti se non congiuntamente e previa delibera del responsabile di Giustizia Nuova srl.



5. L'esito negativo di un procedimento, anche per assenza delle parti, non esclude la proposizione di altra istanza, essendo l'accesso alla mediazione attribuito anche alla volontà delle parti.

Articolo 12


Effetti del procedimento sulla prescrizione

1. Dal momento della comunicazione alle altre parti, l'istanza di mediazione produce i medesimi effetti della domanda giudiziale, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione.
2. Dalla stessa data la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.

Articolo 13

Elenco dei mediatori requisiti di qualificazione professionale e loro specializzazioni

1. Presso la segreteria dell'organismo è istituito l'elenco dei mediatori, consultabile anche on-line sul sito www.giustizianuova.it
2. I mediatori si dichiarano disponibili al servizio mediante distinte dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento del servizio.
3. Ogni eventuale modifica, deliberata dall'organismo, sarà comunicata al responsabile del registro degli organismi, abilitati al servizio di mediazione, presso il Ministero della giustizia.
4. L'aspirante mediatore, per l'iscrizione nell'apposito albo deve presentare domanda presso la segreteria dell'organismo, allegando i titoli contenenti i requisiti di qualifica di mediatore.
5. I titoli sono:
 - a) - laurea triennale o iscrizione ad albo professionale (art. 4, comma 3, lett. a) d.m. 180/2010);
 - b) - attestato di qualificazione di mediatore mediante partecipazione ad apposito corso accreditato dal Ministero (art. 4, comma 3, lett. b) d.m. 180/2010);




- c) - formazione minima di 50 ore (art. 18, lett. f) d.m. 180/2010);
 - d) aggiornamento di 18 ore biennali (art. 18, lett. g) d.m. 180/2010);
 - e) Requisiti di onorabilità ex art. 4, comma 3, lett. e), d.m. 180/2010 per l'iscrizione all'albo sono:
 - non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospese;
 - non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - conoscenza linguistica per i mediatori iscritti nella materia internazionale.
6. L'elenco dei mediatori è trasmesso al Ministero della giustizia, così come è comunicata ogni variazione del numero o delle persone.
7. Il mediatore non può essere iscritto in più di 5 organismi.
8. Sono previsti separati elenchi suddivisi per le specializzazioni in materie giuridiche (art. 7, comma 2, lett. c) d.m. 180/2010).

Articolo 14

Modalità di nomina dei mediatori

1. Il Responsabile dell'Organismo nomina il Mediatore, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, scegliendo il nominativo tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori, iscritti con provvedimento del responsabile del Registro, secondo le competenze specifiche dei mediatori, identificandolo nel professionista più idoneo per specifica competenza ed indipendenza in relazione al procedimento di cui si tratta; ed esclude la nomina di professionista che versi in una delle situazioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.
2. La scelta viene effettuata:
- a) tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare se del caso l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore
 - b) l'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nel proprio elenco;
 - c) se il valore della lite è superiore a 500.000,00 euro, l'organismo su richiesta può fornire alle parti un elenco di candidati ritenuti idonei, con riferimento alla



materia della controversia, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. In tal caso l'organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.

- d) Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore scelto tra quelli inseriti nella lista dell'organismo
3. Il Mediatore può però in ogni caso essere scelto, su comune indicazione delle parti, tra quanti prestano la propria opera presso l'Organismo. L'elenco dei mediatori di Giustizia Nuova è pubblicata e consultabile sul sito www.Giustizianuova.it. Il nominativo di ciascun mediatore è associato ad un link contenente: il curriculum del mediatore, un dettagliato profilo professionale e le eventuali specializzazioni.
 4. Il Mediatore incaricato, si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione, depositata entro 7 giorni dalla data del primo incontro, provvede il Responsabile dell'Organismo. Quando la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza decide ed eventualmente provvede il Mediatore più anziano tra quanti prestano la propria opera presso l'Organismo.
 5. Il mediatore incaricato, conduce l'incontro o gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più idoneo, valutata la natura della controversia e il comportamento delle parti; con l'obiettivo di trovare un accordo che possa contemperare gli interessi delle parti partecipanti al procedimento.
 6. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza

Articolo 15

Cause di incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediatore

1. Il mediatore, in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione, non può esercitare professioni incompatibili con la natura di imparzialità tipica della figura del mediatore.
2. Non possono esercitare la professione di mediatore i giudici di pace, finché dura il loro mandato, perché non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di procedura civile



Articolo 16

Eventuale gradimento nella nomina dei mediatori

1. Nell'istanza di mediazione la parte può esprimere un gradimento nella nomina del mediatore. Detto gradimento verrà preso in considerazione solo se la parte chiamata non si opporrà a tale richiesta e compatibilmente con i criteri di terzietà, competenza, trasparenza, correttezza e buona fede.
2. L'organismo si riserva per motivi organizzativi ed opportunità la facoltà di nominare un mediatore diverso da quello indicato nell'istanza, al solo fine di facilitare la conciliazione tra le parti e nel rispetto della legge e del regolamento.
3. Le parti possono dichiarare nell'istanza di comune accordo di volere scegliere un mediatore per particolari capacità o conoscenza di una materia tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo. In tal caso l'organismo si impegna a nominare il mediatore designato congiuntamente dalle parti, a norma dell'art. 7, comma 5, lett. c), d.m. 180/2010, salva indisponibilità di questi.

Articolo 17

Eventuale esclusione dalla nomina dei mediatori

1. L'istante può escludere dalla nomina uno o più mediatori risultanti dall'elenco dell'organismo, indicando per iscritto le eventuali ragioni di opportunità dell'esclusione.
2. Medesima facoltà è riservata alla parte chiamata in mediazione naturalmente dopo l'adesione al procedimento ed il versamento dell'indennità di sua spettanza.
3. L'Organismo nei tempi previsti, si riserva, anche, su segnalazione delle parti, nel corso del procedimento di mediazione, di sostituire il mediatore già nominato con un altro mediatore immediatamente disponibile.

Articolo 18

Imparzialità indipendenza e terzietà del mediatore Accettazione dell'incarico e sostituzione

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione deve sottoscrivere per ciascuna procedura una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, in cui attesta la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti, nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per mediatori.
2. La dichiarazione è redatta nella forma dell'atto notorio, sotto la propria responsabilità e depositata nella segreteria dell'organismo prima dell'insediamento del mediatore ed è a disposizione delle parti che hanno aderito al procedimento.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.




Articolo 19

Poteri del mediatore

1. Il mediatore all'atto della prima seduta è tenuto ad identificare le parti ed a valutare con esse la legittimazione attiva e passiva della lite e qualora dovesse ritenere con l'accordo delle parti o su richiesta anche di una sola di esse che la lite è comune ad un terzo può provvedere alla convocazione del terzo al tavolo della mediazione.
2. In tal caso il terzo dovrà anche versare la quota di sua spettanza per aderire alla mediazione e le eventuali conseguenze sulla richiesta chiamata saranno a carico del chiamante.
3. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
4. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
5. Qualora il mediatore dichiari di non accettare l'incarico per motivi di interesse o conoscenza personale delle parti, rimette il fascicolo al responsabile dell'organismo che procede ad altra nomina.
6. In casi eccezionali l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro del proprio elenco di pari esperienza.

Articolo 20

Svolgimento del procedimento



e accesso agli atti

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE -ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il

9/8/2013 n. 98.

- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
- Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione" , salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione(spese di avvio e spese vive documentate), Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli



effetti previsti dalla legge.

7. Dopo la adesione al procedimento di mediazione, ciascuna parte ha diritto, di accesso agli atti, depositati in sessione comune e nelle rispettive sessioni separate, qualora gli stessi non siano stati ritenuti secretati dalla parte che li ha prodotti.
8. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
9. Gli atti vengono custoditi dall'organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura e nel mentre la procedura è in corso non potranno essere rilasciati alle parti senza il preventivo consenso del mediatore nominato.
10. Ciascuna parte ha diritto, in caso di adesione al procedimento di mediazione, di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo, anche telematico, secondo le modalità di legge.

Articolo 21

Presenza delle parti

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

- 1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
- 2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) PRESENZA DELL'AVVOCATO

- a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
- b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Articolo 22

Conclusione della mediazione

1. Conclusa la mediazione, in ogni caso, alla fine della mediazione, deve essere redatto un processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore nominato dall'organismo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o l'eventuale impossibilità o rifiuto di una parte a sottoscriverlo, specificandone i



motivi nel verbale.

2. Il procedimento di mediazione termina con esito positivo, quando viene raggiunto l'accordo fra le parti; altrimenti termina con verbale negativo quando l'accordo non è raggiunto o quando una delle parti è assente o non ha aderito.

Articolo 23


Proposta di mediazione

1. Quando non è raggiunto l'accordo il mediatore che presta la sua opera presso l'Organismo redige parimenti un processo verbale nel quale, a suo insindacabile giudizio e conformemente alla legge ed al regolamento, può formulare, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 28/2010 una proposta di mediazione, con effetto di legge
2. La proposta di mediazione, può provenire anche da Mediatore diverso da quello che ha in precedenza condotto il procedimento, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrirgli.
3. La "proposta di conciliazione" può essere resa se tutte le parti o anche una sola delle parti in esso coinvolte gliene fanno richiesta, in qualunque momento.
4. In ogni caso ed in tal caso deve informare le parti delle conseguenze sulle spese legali nel successivo procedimento giurisdizionale, qualora la proposta rifiutata sia conforme alla decisione del giudice.
5. La proposta è comunicata a cura dell'Organismo a tutte le parti del procedimento con modalità, anche informatiche, che ne assicurano la ricezione.
6. Le parti devono entro (7 giorni) far pervenire la loro adesione o il rifiuto, sempre per iscritto previo deposito nella segreteria dell'organismo. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
7. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale congiunta di mediazione;
 - b) in ogni caso in cui ritenga di non aver sufficienti elementi.
8. Il verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e le parti che hanno aderito alla mediazione possono ottenere il rilascio di copia conforme per gli usi consentiti, anche ai fini della procedibilità della domanda giudiziaria.
9. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento che le parti sono tenute a compilare e restituire al mediatore.

Articolo 24

Verbale di accordo

1. Sentite le parti, l'organismo può anche nominare, senza aggravio di spese per le parti, un mediatore diverso da quello, che ha condotto la mediazione, e/o uno o più mediatori ausiliari, al solo fine di verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
2. Nel caso di accordo avente ad oggetto atti per i quali è obbligatoria la trascrizione il mediatore, su accordo delle parti fa assistere alla redazione del verbale ed alla sottoscrizione dello stesso un pubblico ufficiale designato dalle parti e le relative spese saranno a carico delle stesse oltre la prevista indennità.



3. Il verbale di accordo può contenere anche le modalità di esecuzione , il termine per le eventuali penali per il ritardo o l'inadempimento e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Articolo 25

Efficacia esecutiva del verbale di accordo

1. Il verbale di accordo può essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale competente ed in tal caso costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
2. Ad istanza delle parti il verbale di conciliazione sarà depositato unitamente all'istanza di omologazione , presso la cancelleria del Presidente del Tribunale competente per legge.
2. Il verbale omologato acquista efficacia esecutiva .
3. Il Presidente del Tribunale , a mezzo della cancelleria trasmette al responsabile dell'organismo di mediazione copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi tramite l'organismo.
4. Presso la Segreteria è istituito apposito registro dei verbali di intervenuta conciliazione, numerati e con l'annotazione della intervenuta omologazione (art. 12 d.m. 180/2010)


Articolo 26

Credito d'imposta

1. Le somme corrisposte nel procedimento di mediazione costituiscono credito d'imposta a norma di legge.

Articolo 27

Responsabilità delle parti



1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- L'assoggettabilita' della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizione e decadenze, che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;

- L'indicazione circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;

- L'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie, per le quali la mediazione e' prevista come condizione di procedibilita';

- L'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

- La determinazione del valore della controversia;

- La forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

- Le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di piu' domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 28


Accesso al gratuito patrocinio

1. È consentito l'accesso al gratuito patrocinio alla parte che versa nelle condizioni di disagio economico e nei limiti previsti dagli articoli 76 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2. Ciò in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs. 28/2010, che prevede, per tutti i casi in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio, la possibilità di essere esonerata dalla corresponsione dell'indennità per la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio alle spese dello Stato.
3. La parte che intende accedere al beneficio deve depositare presso l'organismo di mediazione apposita istanza, contenente le indicazioni del procedimento per il quale chiede di essere esonerata dal pagamento della indennità e deve depositare apposita autocertificazione di essere nelle condizioni di disagio di cui all'articolo 76 del d.P.R. 115/2002 (t.u. delle spese di giustizia).
4. La firma della parte in calce a tale autocertificazione deve essere autenticata dal mediatore stesso, che istruisce il procedimento.
5. A richiesta dell'ufficio, ed a pena di inammissibilità del beneficio, la parte deve depositare la documentazione occorrente a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 29

Compensi dei mediatori e degli ausiliari

La procedura di mediazione è esente da bolli, diritti, tasse e spese, anche per il servizio postale.



Le copie sono esenti da diritti.

Il verbale di accordo è esente da imposta di registrazione sino al valore di euro 50.000.

All'organismo di mediazione è dovuta la indennità di legge per le spese di mediazione, prevista dal decreto ministeriale n. 180/2010 del 18 ottobre 2010.

A norma dell'articolo 16 del d.m. 180/2010, si applicano, per le spese di mediazione, le indennità approvate con la tabella di cui all'allegato A del d.m., come segue:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.



5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.


CODICE ETICO

allegato al regolamento

NORME DI COMPORTAMENTO DEL MEDIATORE

1 - Il mediatore si impegna a svolgere l'attività secondo le norme del regolamento dell'organismo e secondo le norme di legge di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

2 - Il mediatore che accetta l'incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue personali qualificazioni personali.



3 - Il mediatore, allo scopo di garantire la imparzialità, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura arbitrale e deve informare immediatamente il responsabile di possibili pregiudizi nell'attività di mediazione.

4 - Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione deve formulare le proposte di mediazione nel rispetto delle legge e delle norme imperative.

5 - Il mediatore deve rispettare le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell'ufficio.

6 - Il mediatore deve astenersi dall'attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all'affare oggetto della mediazione.

7 - Il mediatore per ogni singolo affare ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del d.lgs. 28/2010.

8 - Il mediatore può avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli elenchi dei consulenti di ufficio presso i tribunali e deve essere imparziale nella scelta degli stessi; gli incarichi devono essere distribuiti ai sensi dell'articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.

9 - Il mediatore nel proporre l'accordo conciliativo non può influenzare la parti sulla loro determinazione, facendo intendere quale sarà l'esito del giudizio.

10 - Durante la durata della procedura di mediazione il mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell'ufficio dell'organismo con le parti e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile e richiederne il parere.

11 - Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti, o ai loro difensori, le notizie relative al procedimento arbitrale.

12 - Il mediatore ha il dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione.

13 - Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente dalle parti.

14 - È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010.

15 - Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso.

16 - Il mediatore non può accettare compensi dalle parti.

17 - Nello svolgimento del procedimento di mediazione, il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti.

18 - Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell'organismo, può essere sostituito o revocato dall'organismo, con apposito provvedimento motivato.



SCHEDA DI VALUTAZIONE

Data

Nome ORGANISMO DI MEDIAZIONE: Giustizia Nuova

Scala di valutazione.1= valore minimo- 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione

1 2 3 4 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura

1 2 3 4 5

2) VALUTAZIONE DELLE PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale

1 2 3 4 5


b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale

1 2 3 4 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura

1 2 3 4 5



b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite

1 **2** **3** **4** **5**

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI
